

colle pronte, e caute separazioni dei sani dall' ammalato nella maggior possibile distanza, ma nello stesso Cortile; riferendo immediatamente a questo Ufficio di Sanità, ed alli rispettivi Offizj nelle Formule a stampa li segni caratteristici della malattia, e le providenze, che a presidio immediato della grave materia avesse praticate, onde le Autorità competenti possano, con conoscenza di causa, devenire alle più pronte, e convenienti deliberazioni.

Terzo. Sarà dovere delli Deputati di Sanità in unione di un' Uomo di Comune di portarsi a visitare di otto in otto giorni tutti li Bovi nelle Ville soggette alle loro ispezioni, e di riferire lo stato loro alle rispettive Cancellarie; procurando possibilmente di non toccare gli Animali, e lasciarli maneggiare dai proprj Boari.

Quarto. Non sarà permesso ad alcuno di ammazzare, o far ammazzare Animali Bovini ancorchè sani, e molto meno malati senza la Licenza dell' Ufficio di Sanità competente.

Quinto. In caso poi, non supponibile, che per una criminosa indisciplina fossero tradotti fuori di un Cortile sequestrato Bovini tanto sani, ma sospetti, che malati, saranno immediatamente arrestati i Conduuttori, e ricondotti nel sequestro con Guardie a vista, e quindi di volta in volta partecipate
il